



COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza e Brianza

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 61 DEL 22-06-2015

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO ALL’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA NUOVA FARMACIA COMUNALE

L'anno DUEMILAQUINDICI addi VENTIDUE del mese di GIUGNO alle ore 19.00 nella Residenza Comunale, convocata nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati Signori:

N.ro	COGNOME E NOME	Pr.	As.
1	COLOMBO Alfredo	Si	
2	GALLI Franco	Si	
3	CURTI Laura	Si	
4	ALBERTI Edoardo	Si	
5	SAINI Liliana	Si	

PRESENTI : 5

ASSENTI: 0

Partecipa il Segretario Generale Avv. MARIO BLANDINO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. COLOMBO ALFREDO assume la Presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 20.12.2011 con la quale l'Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di richiedere la revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Sovico per l'istituzione di una seconda sede ai sensi della Legge 2 aprile 1968 n. 475 come successivamente integrata e modificata in particolare con legge 8 novembre 1991 n. 362;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 4067 del 19.09.2012 con la quale la Regione Lombardia ha approvato la revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Sovico con l'istituzione della nuova sede (sede n. 2);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 06.11.2012 con la quale l'Amministrazione Comunale di Sovico ha accettato l'offerta di prelazione ai sensi dell'art. 10 L. n. 475/1968 e dell'art. 2 L. R. n. 46/1983, esercitando tale diritto sulla nuova sede farmaceutica;

Rilevato che:

- la disciplina delle modalità di gestione del servizio di farmacia comunale è contenuta nella normativa di settore, costituita dall'art. 9 legge n. 475/1968, come modificato dall'art. 10 L. n. 362/1991 recante "Norme concernenti il servizio farmaceutico";
- il servizio di farmacia comunale si connota di tratti pubblicistici, con predominanza dell'aspetto sanitario su quello economico, la cui cura concreta richiede l'intervento della pubblica amministrazione nella gestione dell'attività;
- la normativa settoriale applicabile al servizio farmaceutico comunale non consente una scissione sostanziale fra la titolarità del medesimo ed il suo concreto esercizio; è quindi necessario che l'ente locale, qualora abbia esercitato il diritto di prelazione per l'esercizio delle farmacie comunali, mantenga il controllo e la gestione diretta, in coerenza con la finalità pubblica insita nel servizio farmaceutico;
- in forza di quanto sopra, la dottrina e la giurisprudenza prevedono che i Comuni, per la gestione delle farmacie comunali, possano ricorrere alla formula della società di capitali (spa ovvero srl) a partecipazione totalitaria pubblica (*in house*);
- in particolare il Consiglio di Stato Sez. III, con sentenza 5587 del 13.11.2014, ha esplicitamente riconosciuto l'*in house* quale possibile modello gestionale applicabile alle farmacie comunali pronunciandosi come segue: *"Non si dubita, in particolare, che la gestione di una farmacia comunale possa essere esercitata da un Comune mediante società di capitali a partecipazione totalitaria pubblica (in house), benchè tale modalità non sia stata prevista dal legislatore del 1968 (e del 1991), in coerenza con l'evolversi degli strumenti che l'ordinamento ha assegnato agli enti pubblici per svolgere le funzioni loro assegnate" (...)* "L'affidamento della gestione è peraltro consentito in house a patto che il Comune eserciti sulla società un "controllo analogo" a quello che eserciterebbe su proprie strutture organizzative (...)"

Atteso che l'Amministrazione Comunale intende procedere all'apertura della nuova farmacia comunale al fine di incrementare e migliorare i servizi a favore della cittadinanza, con particolare attenzione alla fascia anziana ed alla popolazione residente nella zona ovest del territorio comunale, oltre la strada provinciale S.P. 6 Monza Carate denominata Viale Monza;

Che l'Amministrazione Comunale ritiene che l'affidamento del servizio di gestione della farmacia comunale debba essere effettuato sulla base dei seguenti criteri:

- mantenimento della gestione della farmacia comunale "in mano pubblica", per la tutela del ruolo e della missione pubblica della stessa rispondendo ad esigenze sociali, tramite affidamento a società di capitale interamente pubblico, secondo lo schema c.d. "*in house providing*", che consente un controllo analogo a quello diretto;

- prestare particolare attenzione alle capacità imprenditoriali nella gestione del servizio farmaceutico e alle economie di scala nella gestione economica;
- previsione e valorizzazione, nel contratto di servizio, di servizi a rilevanza sociale a favore dell'utenza, di prevenzione, informazione ed educazione sanitaria;
- previsione e valorizzazione, nel contratto di servizio, di servizi di autoanalisi a favore della popolazione residente a prezzi calmierati e di iniziative a favore dell'utenza più debole in collaborazione con l'Assessorato ai Servizi Sociali;
- durata dell'affidamento per un periodo massimo di 30 anni, con clausola di revisione periodica;
- costi di allestimento della nuova farmacia comunale interamente a carico del gestore;
- previsione di un corrispettivo parametrato, parzialmente o totalmente, sul fatturato della farmacia;
- individuazione della localizzazione della farmacia comunale, nell'ambito dei confini previsti dalla vigente pianta organica, e cioè nella zona ovest del territorio comunale, oltre la strada provinciale S.P. 6 Monza Carate denominata Viale Monza, da concordare con l'Amministrazione Comunale;
- gestione contrattuale e costi inerenti l'immobile da destinare alla nuova farmacia a totale carico del gestore;

Rilevata quindi la necessità di fornire agli organi gestionali i necessari indirizzi in merito all'affidamento del servizio di gestione della nuova farmacia comunale, come sopra dettagliati;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto, ai sensi dell'art. 29, comma 2 penultimo capoverso dello Statuto Comunale;

Vista la normativa vigente in materia di ordinamento delle Autonomie Locali;

Con i voti unanimi dei presenti, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano;

DELIBERA


Per i motivi sopra esposti

- 1) Di approvare i seguenti indirizzi in merito all'affidamento della gestione della nuova farmacia comunale (sede n. 2 – in zona ovest del territorio comunale – come da diritto di prelazione esercitato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 06.11.2012):
 - mantenimento della gestione della farmacia comunale "in mano pubblica", per la tutela del ruolo e della missione pubblica della stessa rispondendo ad esigenze sociali, tramite affidamento a società di capitale interamente pubblico, secondo lo schema c.d. "*in house providing*", che consente un controllo analogo a quello diretto;
 - prestare particolare attenzione alle capacità imprenditoriali nella gestione del servizio farmaceutico e alle economie di scala nella gestione economica;
 - previsione e valorizzazione nel contratto di servizio di servizi a rilevanza sociale a favore dell'utenza, di prevenzione, informazione ed educazione sanitaria;
 - previsione e valorizzazione nel contratto di servizio di servizi di autoanalisi a favore della popolazione residente a prezzi calmierati e di iniziative a favore dell'utenza più debole in collaborazione con l'Assessorato ai Servizi Sociali;
 - durata dell'affidamento per un periodo massimo di 30 anni, con clausola di revisione periodica;
 - costi di allestimento della nuova farmacia comunale interamente a carico del gestore;
 - previsione di un corrispettivo parametrato, parzialmente o totalmente, sul fatturato della farmacia;

- individuazione della localizzazione della farmacia comunale, nell'ambito dei confini previsti dalla vigente pianta organica e cioè nella zona ovest del territorio comunale, oltre la strada provinciale S.P. 6 Monza Carate denominata Viale Monza, da concordare con l'Amministrazione Comunale;
 - gestione contrattuale e costi inerenti l'immobile da destinare alla nuova farmacia a totale carico del gestore;
- 2) Di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo il compimento degli atti consequenziali anche ricorrendo alla collaborazione di un professionista specie per ciò che concerne l'affidamento di servizi tecnico-economico-legali legati alla verifica di congruità del valore di stima della partecipazione da acquisire e al fine di prevedere tutte le garanzie per l'Ente in merito al percorso da intraprendere ed al lungo periodo prescelto per la gestione del servizio;
 - 3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
COLOMBO ALFREDO



IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. MARIO BLANDINO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 e 125 D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L. e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69)

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Albo Pretorio On-line per 15 giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi degli artt. 124 e 125 D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 (T.U.E.L.) e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69)

Addì 02 LUG. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. MARIO BLANDINO



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 – commi 3 e 4 - D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L.)

Il presente atto è divenuto esecutivo in data _____ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Il presente atto è divenuto esecutivo in data 22 GIU. 2015 ai sensi dell'art. 134 – comma 4 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Addì 02 LUG. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. MARIO BLANDINO

